

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(AI SENSI DELL' ART. 2391-*BIS* DEL CODICE CIVILE, DELL' ART. 9.C.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI PARTI CORRELATE APPROVATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A.
nella riunione del 11 Novembre 2010

1. PREMESSA - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del Codice Civile, di quanto raccomandato dall'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché del regolamento CONSOB in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "**Regolamento CONSOB**"), individua le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Digital Bros S.p.A. (di seguito, "Digital Bros S.p.A." ovvero la "**Società**"), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

2. DEFINIZIONI.

"Amministratori Indipendenti": gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico della Finanza**" ovvero il "**TUF**").

"Amministratori non Correlati": gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

"Operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;

"Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ivi incluse quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti e quelle praticate a soggetti con cui Digital Bros S.p.A. sia obbligato per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;

"Operazioni con Parti Correlate": si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

"Operazioni Rilevanti con Parti Correlate": si intendono le seguenti operazioni:

A. le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

(a) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato da Digital Bros S.p.A. ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Digital Bros S.p.A. rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- a. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono, in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

(b) Indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Digital Bros S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato da Digital Bros S.p.A.. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente alla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(c.) Indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Digital Bros S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, se redatto, pubblicato da Digital Bros S.p.A.. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale del passivo della società o del ramo d'azienda acquisiti.

- B. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati a Digital Bros S.p.A., qualora almeno uno degli indici di rilevanza sopra indicati risulti superiore alla soglia del 2,5%;
- C. Le operazioni con parti correlate che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto un'attività immateriale), qualora almeno uno degli indici sia superiore rispettivamente, nelle ipotesi di cui al punto (A) al 2,5% e, nelle ipotesi di cui al punto (B), al 1,5%.

“Parti correlate”: si intendono i seguenti soggetti:

- a) le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
- controllano Digital Bros S.p.A..
 - sono controllate da Digital Bros S.p.A..
 - sono sottoposte a comune controllo con Digital Bros S.p.A.;
 - detengono una partecipazione in Digital Bros S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - esercitano il controllo su Digital Bros S.p.A. congiuntamente con altri soggetti;
- b) le società collegate a Digital Bros S.p.A.;
- c) le *joint venture* cui partecipa Digital Bros S.p.A.;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche di Digital Bros S.p.A. o della sua controllante;
- e) gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti precedenti a) od d);
- f) le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) od (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di Digital Bros S.p.A. o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

3. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E PER LE OPERAZIONI RILEVANTI CON PARTI CORRELATE

3.1 La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate ed alle Operazioni Rilevanti con Parti Correlate (congiuntamente, le “**Operazioni**”) spetta al Consiglio di Amministrazione che deve ricevere a tal fine, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete in relazione agli elementi caratteristici delle Operazioni, quali la natura della correlazione, le modalità esecutive delle Operazioni, le condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, l’interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società. Il Consiglio di Amministrazione, sia nella fase istruttoria sia nella fase deliberativa delle Operazioni, deve procedere ad un esame approfondito delle stesse. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle Operazioni, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le Operazioni sono concluse. In particolare, qualora le condizioni dell’Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni previo parere motivato non vincolante di un comitato composto esclusivamente da Amministratori esclusivamente Indipendenti non correlati e non esecutivi, (il “**Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati**”), sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.3 Ai fini del rilascio del parere motivato non vincolante, il Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati deve ricevere anch’esso informazioni complete ed adeguate in merito alle Operazioni e agli elementi caratteristici delle stesse. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nell’operazione e siano scelti dal Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle Operazioni medesime. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell’Operazione e comunque non dovrà mai essere superiore ad Euro 50.000 per ogni singola operazione.

3.4 Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno ricevere una completa informativa almeno trimestrale sull’esecuzione delle Operazioni.

3.5 La deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere assunta nonostante il parere contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati.

3.6 Qualora l’Operazione coinvolga gli interessi di uno degli amministratori di Digital Bros S.p.A., l’amministratore che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all’operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull’esistenza dell’interesse rilevante ai sensi dell’art. 2391 del Codice Civile, astenendosi dal partecipare alla deliberazione. Nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga comunque auspicabile la partecipazione alla fase istruttoria e alla fase deliberativa dell’amministratore in questione, lo stesso può consentire, sentito il Collegio Sindacale, la partecipazione dell’amministratore interessato sia alla fase istruttoria sia alla fase deliberativa dell’operazione.

3.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. in merito alle Operazioni provvedono a motivare adeguatamente l’interesse della Società, le ragioni, la convenienza e la correttezza

sostanziale delle operazioni stesse per la società stessa ed il gruppo a cui la Società appartiene (il “**Gruppo Digital Bros S.p.A.**”).

3.8 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni siano di competenza dell’assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest’ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell’istruttoria e nella fase dell’approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea, si applica la procedura sopra menzionata.

4. CASI DI ESCLUSIONE

4.1 Sono escluse dalla disciplina procedurale sopra menzionata le Operazioni di valore inferiore ad Euro 100.000 purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell’operazione stessa e sul presupposto che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società. Sono parimenti esclusi per motivazioni analoghe i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive, anche alla luce della relativa competenza assembleare e del rigoroso regime di informativa applicabile.

4.2 Sono inoltre escluse dalla disciplina procedurale sopra menzionata le delibere assembleari di cui all’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2389, comma terzo, del Codice Civile.

4.3 Sono escluse altresì dalla disciplina procedurale sopra menzionata le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere indicate nel punto 4.2 di cui sopra, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

4.4 Sono del tutto escluse dalla disciplina procedurale sopra menzionata le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Digital Bros S.p.A. purché nelle società controllate da Digital Bros S.p.A. controparti dell’Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o uno o più dirigenti con responsabilità strategiche tra Digital Bros S.p.A. e le società dalla stessa controllate.

4.5 Sono parimenti escluse dalla disciplina procedurale le Operazioni con società collegate purché nelle società collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre parti correlate della Società.

4.6 Sono del tutto escluse dalla disciplina procedurale sopra menzionata le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

5. COMUNICAZIONI

In occasione di Operazioni Rilevanti con Parti Correlate, concluse anche per il tramite di società controllate italiane o estere, Digital Bros S.p.A., fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1 del TUF, predispone un documento informativo redatto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e attraverso le modalità previste dal Titolo II, Capo I della Delibera CONSOB n. 11971/99 entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione Rilevante con Parti Correlate ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile. La Società predispone il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Digital Bros S.p.A., operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Rilevanti con Parti Correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate ai fini della definizione di Operazioni Rilevanti con Parti Correlate. In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dal Titolo II, Capo I della Delibera CONSOB n. 11971/99, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate da Digital Bros S.p.A., il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Digital Bros S.p.A. ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Negli stessi termini sopra indicati, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti. Nel caso di pareri degli esperti indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB. In presenza di un parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale della Società e con le modalità previste dal Titolo II, Capo I, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. La Società provvede inoltre all'inclusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate.

6. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

La presente procedura sarà pubblicata sul sito Internet della Società.